

(N. 393)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1949

Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2397 del Codice civile stabilisce che le società per azioni, che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire, devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

La Federazione nazionale dei collegi dei ragionieri ha segnalato che tale limite di cinque milioni appare ormai inadeguato all'attuale valore della moneta e determina sensibili inconvenienti di fronte alla rivalutazione degli impianti e dei capitali, alla quale procedono le società commerciali in conseguenza della svalutazione monetaria. Ed invero una società che porti, per effetto della rivalutazione, il proprio capitale a cifra non inferiore ai cinque milioni è costretta a sostituire uno o due componenti del collegio sindacale per fare posto

a professionisti iscritti nel ruolo dei revisori con evidente danno di coloro che debbono essere sostituiti senza che abbiano in alcun modo demeritato nell'esercizio, talvolta durato molti anni, delle loro attribuzioni. D'altra parte è da considerare che se la rivalutazione dei capitali sociali si verificherà, come è prevedibile, su larga scala, molte società potranno trovarsi in difficoltà per la scelta di professionisti forniti del requisito dell'iscrizione nel ruolo dei revisori, tenuto conto che il numero degli iscritti in tale ruolo ammonta attualmente a 1559, mentre le società azionarie, con capitale superiore a cinque milioni, già superavano nel 1948, a prescindere dalla rivalutazione dei capitali sociali, il numero di 2.000.

Pertanto con l'unito disegno di legge si provvede ad un congruo adeguamento di tale limite di valore, elevandolo a cinquanta milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire.